

DECRETO LEGGE DIGNITÀ

Decreto Legge 12 luglio 2018, n.87

“Disposizioni urgenti per la dignità dei lavoratori e delle imprese”

G.U. n. 161 del 13/07/2018

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI LAVORO

Modifiche alla disciplina del contratto di lavoro a tempo determinato (art.1)	▪ Ridotta la durata ordinaria del contratto a termine da 36 a 12 mesi; ▪ prevista la possibilità di una durata superiore a 12 mesi, e comunque non superiore a 24 mesi, solo in presenza di almeno una delle seguenti causali: ▪ <i>esigenze temporanee e oggettive, estranee all’ordinaria attività, ovvero esigenze sostitutive di altri lavoratori;</i> ▪ <i>esigenze connesse a incrementi temporanei, significativi e non programmabili dell’attività ordinaria.</i> ▪ previsto il rispetto delle suddette causali anche nel caso di rinnovi e di proroghe superiori ai 12 mesi. Possibilità di prorogare liberamente solo nel caso di contratti di durata inferiore ai 12 mesi; ▪ ridotto il numero di proroghe da 5 a 4; ▪ aumentato il termine di impugnazione del contratto a termine da 120 a 180 giorni; ▪ precisato che le nuove disposizioni si applicano esclusivamente ai contratti stipulati successivamente all’entrata in vigore della norma e alle proroghe e rinnovi in corso da tale data.
Modifiche alla disciplina della somministrazione di lavoro (art. 2)	▪ Previsto che in caso di assunzione con contratto di lavoro a tempo determinato, il rapporto tra somministratore e lavoratore è soggetto alla disciplina del contratto a termine, di cui al capo III del D.Lgs n. 81/2015 come modificato dal decreto, fatte salve le disposizioni di cui agli artt. 23 e 24 (numero complessivo contratti a termine e diritto di precedenza).

Indennità di licenziamento ingiustificato e incremento contribuzione contratto a tempo determinato (art. 3)	▪ Aumentato il numero di mensilità da riconoscere al lavoratore in caso di licenziamento illegittimo, di cui al D.Lgs n. 23/2015, che non dovranno essere inferiori a 6 e non superiori a 36 mensilità (rispetto alle precedenti 4 e 24 mensilità); ▪ incrementato di 0,5 punti percentuali il contributo aggiuntivo dovuto in caso di stipula di contratti a tempo determinato, da riconoscere in occasione di ogni rinnovo del contratto a termine, anche in somministrazione.
Limiti alla delocalizzazione e la salvaguardia dei livelli occupazionali (art. 5)	▪ Prevista la perdita dell'incentivo di stato, nel caso di delocalizzazione dell'attività economica o di una sua parte, in Paesi non appartenenti all'Unione Europea (ad eccezione degli stati aderenti allo Spazio economico europeo), da parte di imprese italiane e estere operanti nel territorio nazionale, entro 5 anni dalla conclusione dell'iniziativa agevolata; ▪ prevista una sanzione amministrativa pecuniaria da 2 a 4 volte superiore l'importo del beneficio fruito; ▪ prevista la perdita dell'incentivo di stato legato ad investimenti produttivi specificatamente localizzati, nel caso di delocalizzazione dell'attività economica o di una sua parte, dal sito incentivato verso un'unità produttiva al di fuori dell'ambito territoriale previsto, sia al livello nazionale che in ambito dell'Unione europea e dello Spazio economico europeo, da parte di imprese italiane e estere operanti nel territorio nazionale, entro 5 anni dalla conclusione dell'iniziativa agevolata; ▪ prevista la restituzione dell'importo con una maggiorazione del tasso di interesse pari al tasso ufficiale di riferimento alla data di fruizione del beneficio, maggiorato di 5 punti percentuali; ▪ chiarito che tali disposizioni non si applicano ai benefici già concessi prima dell'entrata in vigore del decreto; ▪ specificato che per delocalizzazione si intende il trasferimento dell'attività economica o di parte di essa verso un sito diverso da quello incentivato, sia da parte dell'impresa beneficiaria dell'aiuto che da parte di altre imprese con le quali vi sia un rapporto di controllo e collegamento.
Tutela dell'occupazione nelle imprese beneficiarie di aiuti (art. 6)	▪ Prevista la decadenza dell'incentivo di stato che preveda la valutazione dell'impatto occupazionale, nel caso di riduzione, superiore al 10%, dei livelli occupazionali, degli addetti dell'unità produttiva o dell'attività interessata, entro 5 anni dal completamento dell'investimento, tranne nei casi di licenziamento per giustificato motivo oggettivo;

	▪ la decadenza è prevista in misura proporzionale alla riduzione del livello occupazionale e totale in caso di riduzione del livello occupazionale superiore al 50%; chiarito che tali disposizioni si applicano ai benefici concessi o avviati dopo l'entrata in vigore del decreto.
--	--